R E P U B B L I C A I T A L I A N A

C O M U N E D I ROVIGO Cod. Fisc. P.IVA 00192630291

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROVIGO. APPALTO VERDE. CIG:…….

L'anno duemilaventuno, il giorno …..... del mese di ..... in Rovigo e nella Residenza Municipale di Piazza Vittorio Emanuele II, civ. n. 1, in una sala al primo piano adibita ad Ufficio. Innanzi a me, Ballarin Dott. Alessandro, Segretario Generale del Comune di Rovigo in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) Dott.ssa Nicoletta Cittadin, c.f. CTTNLT64H69H620G, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Tributi e Risorse Umane, del Comune di Rovigo, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107 – 3° comma – del D.lgs. n 267 del 18.8.2000 e in virtù del decreto sindacale n. 32 del 31/07/2019;

2) _____, C.F. _____, nato a _____ il.....il quale interviene nel presente atto in qualità di..... e legale rappresentante della..... sedente in..... CF..... e P.IVA..... come risulta dalla visura camerale effettuata presso la C.C.I.A.A. di ..... in data ....., agli atti di questo Ente.

I comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, mi premettono quanto segue:

A. con determina a contrarre n. ……. del…….., l'Ufficio Acquisti e Gare del

Comune di Rovigo (di seguito denominato Comune, Amministrazione, Stazione Appaltante, o Ente) ha indetto, ai sensi degli artt…… del Codice degli Appalti - d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, a basso impatto ambientale, presso strutture di competenza del Comune di Rovigo da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;

B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n……. del……e sulla GUUE GU/S ……..del……;

C. con verbale n. __ del _____ la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

D. il R.U.P. con determinazione dirigenziale n. ___ del _____, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di _____;

E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice;

F. l'aggiudicataria dell'appalto (di seguito denominato anche Appaltatore, Contraente, Fornitrice, o Società) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

G. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compresi il Capitolato speciale e i suoi allegati, come modificati dalla offerta tecnica, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

H. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante

e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano il presente atto.

ART. 1 _ Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché qui non materialmente allegati ad eccezione del capitolato speciale di appalto e relativi allegati qui uniti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite – in base alle disposizione degli artt. 16 e seguenti del DM n. 49/2018 - dal Direttore dell'esecuzione del contratto, osservando le prescrizioni e le condizioni previste: dal D.Lgs. n.50/2016 ; dal Codice Civile; dalle offerte tecniche ed economiche presentate dall'Aggiudicataria in sede di gara, costituenti parte integrante del presente contratto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore , ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune di Rovigo.

ART. 2 _ Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'espletamento del servizio di pulizia giornaliera e sanificazione, a basso impatto ambientale, integrato da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento degli edifici di competenza del Comune, da svolgersi con personale,

materiale ed attrezzature dell'Appaltatore, secondo quanto previsto con descrizione dettagliata dal capitolato speciale e suoi allegati nonché nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 3. _ Durata del contratto – Opzione di proroga

La Dott.ssa Cittadin , nella sua indicata qualità, affida a..... legale rappresentante della ....., che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di pulizia suindicato per la durata di 44 (quarantaquattro) mesi decorrenti dal 01/08/2022 e con scadenza al 31/07/2026. Il Comune, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto per il periodo massimo di sei mesi dalla scadenza suindicata e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, senza la necessità di un preventivo consenso da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Art. 4 - Importo Contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art.2, viene determinato, per la durata di 48 (quarantotto) mesi, in € _____ (_____), di cui **€ 11.500,00** (euro undicimilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).

Il canone annuo è pari a € _____ (_____) IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.

La tariffa oraria unica per gli interventi di pulizia straordinaria o a chiamata di cui all'ART. 6 del capitolato speciale è pari a €_____ (_____) IVA esclusa.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse. Il pagamento del canone è comunque subordinato alla regolarità ordine al versamento, da parte dell'Aggiudicatario, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori (DURC).

Art. 5 – Variazioni del contratto

Il Comune può introdurre varianti/modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del Codice, che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune.

Nel caso di variazione di destinazione d'uso degli ambienti, le prestazioni che l'appaltatore dovrà svolgere sono quelle indicate negli allegati al Capitolato speciale coincidente con la nuova classificazione dei locali. Nel caso di incremento o diminuzione delle superfici oggetto del servizio, il corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base delle modifiche introdotte. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune.

Art. 6 - Codice di comportamento e rispetto norme sulla legalità

L'affidataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione concedente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18 gennaio 2018, pena la risoluzione del presente contratto.

L'Aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione appaltante, del relativo importo dalla garanzia definitiva.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente.

L'Aggiudicataria si impegna ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del servizio la clausola che obbliga il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Amministrazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte dell'eventuale subcontraente, l'Amministrazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'Aggiudicataria si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione concedente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'Amministrazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

L'Amministrazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione appaltante non autorizzerà subcontratti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Ai sensi della Delibera n. 556 del 31/5/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 nei rapporti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

Le fatture generate nei rapporti tra l'Affidataria e gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese dovranno essere emesse in formato elettronico e nel rispetto delle regole tecniche individuate con provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018; le stesse dovranno quindi riportare il seguente codice Codice Identificativo Gara: .....

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione concedente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 – DOMICILIO E REFERENTI

Ai fini dell'esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

L'Appaltatore indica quale Referente Impresa per l'esecuzione del contratto il…….. tel. ……. e-mail……

Il Comune individua quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il …… tel…….. e-mail……, il quale può avvalersi dell'ausilio di collaboratori o dei responsabili delle strutture dell'Ente …… Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare in forma scritta ogni variazione che dovesse sopraggiungere. I referenti indicati sono autorizzati a trattare in nome e conto delle parti qualsiasi questione relativa all'esecuzione del contratto.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato per il servizio in oggetto le seguenti misure adottate per il benessere organizzativo e descritte nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara alla Stazione Appaltante:.....

.....

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Art. 9- Responsabilità per infortuni e danni. Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del capitolato speciale, che si richiama quale parte integrante del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato copia conforme delle polizze

assicurative .....…….poste in essere con .....…….a copertura dei seguenti rischi……..

Art.10 – Subappalto.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

Fermo restando quanto espressamente previsto dall'art.24 del capitolato speciale disciplinante il servizio oggetto del presente contratto, l'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al ..... dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni..... presso le strutture..... alla subappaltatrice .....

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del/i subappaltatore/i entro il termine preindicato, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-contratto; l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG …… al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore con nota del……registrata in arrivo con prot…… … ha comunicato che il conto dedicato alle transazioni legate all'esecuzione del presente contratto è: …….., e che la/e persona/e incaricata/e di operare sullo stesso è/sono:…….

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del conto dedicato, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rovigo.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4, della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC). Per ogni altro obbligo legato alla tracciabilità, si rinvia espressamente alla citata Determinazione AVCP n.4/2011, come modificata dalla Determinazione n.556 del 31 maggio 2017.

Art. 13 - Cauzione definitiva

Fermo restando quanto previsto dall'art.27 del capitolato speciale, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto,

l'Appaltatore ha depositato la garanzia……costituita/rilasciata da…… per l'importo di €_____ (_____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore del Comune di Rovigo.

La garanzia, che ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi), avrà efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui art. 9 del presente contratto.

Nei casi di recesso per giusta causa (ex art.29.1 del capitolato speciale) e di risoluzione del contratto (ex art. 30 del medesimo capitolato) la cauzione definitiva sarà interamente incamerata a titolo di penale dall'Amministrazione, la quale potrà anche procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo comunque il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 14 - Recesso

Si richiama quale parte integrante del presente contratto quanto disposto all'Art.29 del Capitolato speciale d'appalto

Art. 15 - Penali e rilievi

Si richiama quale parte integrante del presente contratto quanto disposto all'Art.28 del Capitolato speciale d'appalto.

Art.16 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Si richiama quale parte integrante del presente contratto quanto disposto all'Art.31 del

Capitolato speciale d'appalto.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto disposto dall'Art.30 del Capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato, il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di cui al precedente Art.7 è preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, prima del pagamento di ogni fattura

Salvo i casi di recesso, di determinazione delle penali e di risoluzione del contratto, per i quali la competenza è in capo al R.U.P., tutte le comunicazioni riguardanti l'esecuzione del presente contratto, dovranno essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse al D.E.C..

Art. 19 - Fatturazione e pagamenti

Per il pagamento delle fatture emesse in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, si richiama integralmente quanto disposto dall'Art.20 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 11 del Capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del orecedente art. 17.

Art. 21- Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il contraente con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 22 - Insussistenza conflitto di interessi

Le parti danno atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 commi 2 e 3 e all'art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e pertanto in ordine al presente contratto non sussiste situazione di conflitto di

interessi, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento.

Art. 23 D.U.V.R.I.

Si richiama quale parte integrante del presente contratto quanto disposto all'Art.11 del Capitolato speciale d'appalto.

Art.24 – Migliorie offerte in sede di gara

……..

Art. 25 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Rovigo.

Art. 26 - Spese

Il presente contratto, redatto in forma pubblico amministrativa, con modalità elettronica, è sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Il Contraente, ai sensi del combinato disposto degli artt.73 e 216 del Codice dei Contratti e del D.M. 2/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere al Comune le spese relative all'aggiudicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, per l'importo..... (...../00) IVA inclusa.

L'importo andrà rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Rovigo, da appoggiare a:..... IBAN....., con la seguente causale: Rimborso spese di pubblicazione gara identificata con CIG.....

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto e stipulato mediante modalità informatiche, in conformità al disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, composto di numero ----------pagine a video.

Dell'atto viene data, da me rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali, riscontrandolo conforme alla loro volontà, rinunciano espressamente alla lettura degli atti richiamati, per averne in precedenza preso cognizione.

Indi, le parti, alla mia presenza, lo sottoscrivono, con le seguenti modalità informatiche previste dalla Legge: firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005, apposta, in mia presenza, ai sensi dell'art. 52-bis, comma 1, L. n. 89/1913 e dell'art. 25, D.Lgs n. 82/2005, previa apposita verifica, da parte mia, che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 82/2005.

Indi, alla presenza delle parti, io rogante ho firmato il presente atto informatico con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 82/2005.